

LEGISLAZIONE
(di Laura Notaro)

Novità in materia penale e processuale penale rinvenute nei provvedimenti normativi pubblicati in **G.U. nel periodo compreso tra il 1.1.22 e il 31.1.2023.**

DECRETO-LEGGE 2.1.2023, n. 1

Disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori

GU Serie Generale n. 1 del 2.1.2023

Entrata in vigore del provvedimento: 3.1.2023

Il **d.l. 2.1.2023, n. 1** interviene sull'art. 1 del **d.l. 21.10.2020, n. 130**, convertito con modificazioni dalla legge 18.12.2020, n. 173.

L'art. 1, co. 2 del d.l. n. 130/2020 prevede il potere del Ministro dell'interno di limitare o vietare il transito e la sosta di navi nel mare territoriale per motivi di ordine e sicurezza pubblica.

Il d.l. 1/2023 modifica il sistema sanzionatorio per la violazione dei limiti di navigazione così imposti, sostituendo la previgente risposta penale (v. art. 1, co. 2, terzo periodo, che rinviava all'art. 1102 cod. nav., in materia di pene per il comandante che non osservi divieti o limiti di navigazione) con un articolato apparato di sanzioni amministrative, di competenza del prefetto e per la cui disciplina si rinvia integralmente alla legge n. 689/1981.

Più in particolare, all'**art. 1 d.l. 130/2020** sono aggiunti **sei nuovi commi**.

I commi **da 2-quater a 2-sexies** prevedono:

- per la **violazione del provvedimento di cui al comma 2**, con cui il Ministro dell'interno può limitare il transito e la sosta di navi nel mare territoriale per motivi di pubblica sicurezza:
 - una **sanzione amministrativa pecuniaria** (da 10.000 a 50.000 euro) per il comandante, con responsabilità solidale, ai sensi dell'art. 6 l. n. 689/1981, estesa all'armatore e al proprietario della nave (**co. 2-quater**, primo e secondo periodo);
 - la sanzione amministrativa accessoria del **fermo amministrativo** della nave utilizzata per commettere la violazione per un periodo di due mesi (**co. 2-quater**, terzo periodo);
 - la sanzione amministrativa accessoria della **confisca** della nave in caso di reiterazione della violazione con la medesima nave (**co. 2-quinquies**);
- per il comandante che non fornisce «le informazioni richieste dalla competente autorità nazionale per la ricerca e il soccorso in mare o non si uniforma alle indicazioni della medesima autorità» (**co. 2-sexies**):
 - una **sanzione amministrativa pecuniaria** (da 2.000 a 10.000 euro);

- la sanzione amministrativa accessoria del **fermo amministrativo** della nave per venti giorni, che si estende a due mesi in caso di reiterazione;
- la sanzione amministrativa accessoria della **confisca** della nave in caso di ulteriore reiterazione.

Il **co. 2-septies** prevede che le sanzioni siano applicate dal prefetto territorialmente competente, secondo la disciplina generale delle sanzioni amministrative di cui alla legge n. 689/1981.

Il **co. 2-bis** – riprendendo il disposto del previgente secondo periodo del comma 2, contestualmente abrogato – disciplina i casi in cui, trattandosi di «operazioni di soccorso immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo (...) ed effettuate nel rispetto delle indicazioni delle predette autorità», non trova applicazione la disposizione del co. 2, che prevede il potere del Ministro dell'interno di stabilire limitazioni al transito e alla sosta di navi per motivi di pubblica sicurezza. La novella introduce una serie di condizioni, che devono ricorrere congiuntamente affinché siano integrati i presupposti della deroga al potere ministeriale:

- a) «la nave (...) opera in conformità ad autorizzazioni o abilitazioni rilasciate dalle competenti autorità dello Stato di bandiera ed è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-nautica alla sicurezza della navigazione»;
- b) «sono state avviate tempestivamente iniziative volte a informare le persone prese a bordo della possibilità di richiedere la protezione internazionale e, in caso di interesse, a raccogliere i dati rilevanti da mettere a disposizione delle autorità»;
- c) «è stata richiesta, nell'immediatezza dell'evento, l'assegnazione del porto di sbarco»;
- d) «il porto di sbarco assegnato dalle competenti autorità è raggiunto senza ritardo per il completamento dell'intervento di soccorso»;
- e) «sono fornite alle autorità per la ricerca e il soccorso in mare italiane, ovvero, nel caso di assegnazione del porto di sbarco, alle autorità di pubblica sicurezza, le informazioni richieste ai fini dell'acquisizione di elementi relativi alla ricostruzione dettagliata dell'operazione di soccorso posta in essere»;
- f) «le modalità di ricerca e soccorso in mare da parte della nave non hanno concorso a creare situazioni di pericolo a bordo né impedito di raggiungere tempestivamente il porto di sbarco».

DECRETO LEGISLATIVO 25.11.2022, n. 203

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di

settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117

GU Serie Generale n. 2 del 3.1.2023

Entrata in vigore del provvedimento: 18.1.2023

Il Capo X del **d.lgs. 25.11.2022, n. 203** interviene sull'apparato sanzionatorio previsto dal Titolo XVI del d.lgs. 31.07.2020, n. 101, in materia di protezione contro i **pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti**.

Le disposizioni penali del **d.lgs. n. 101/2020** interessate dalle modifiche, tutte relative a fattispecie contravvenzionali, sono le seguenti:

- **art. 205, co. 1** (contravvenzione di omesso adempimento degli obblighi di misurazione previsti in caso di esposizione al radon nei luoghi di lavoro): la novella introduce il riferimento all'**art. 17, co. 1-bis** del d.lgs. 101/2020, estendendo così la punibilità a titolo di contravvenzione alla violazione del termine (18 mesi dall'individuazione, effettuata dalle Regioni, delle aree prioritarie di intervento, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 101/2020) per l'effettuazione delle misurazioni nei luoghi di lavoro sotterranei o semisotterranei e situate al piano terra. È prevista la pena dell'arresto da 1 a 6 mesi o dell'ammenda da 2.000 a 15.000 euro.

- **art. 205, co. 6** (contravvenzione di inottemperanza delle prescrizioni date dall'autorità competente in caso di pratiche con sorgenti naturali di radiazioni): la novella riduce le pene previste per la fattispecie di inottemperanza delle prescrizioni dettata dall'autorità competente, ai sensi dell'**art. 24** del d.lgs. 101/2020, in caso di pratiche con sorgenti naturali di radiazioni (ora punita con l'arresto da 1 a 3 mesi o l'ammenda da 1.500 a 5.000 euro), prima parificate a quelle previste per la contravvenzione di omissione della notifica di pratiche con sorgenti naturali di radiazioni (punita con l'arresto da 6 mesi a 1 anno o con l'ammenda da 5.000 a 30.000 euro), prevista dall'art. 24 del d.lgs. 101/2020.

- **art. 210, co. 2** (contravvenzione di violazione delle prescrizioni in materia di deposito di materie fissili speciali o di combustibili nucleari non irradiati): la novella riduce le pene previste per la fattispecie di violazione delle prescrizioni dettate nell'autorizzazione prevista dall'**art. 96** del d.lgs. 101/2020 per il deposito di materie fissili speciali o di combustibili nucleari non irradiati (ora punita con l'arresto da 2 a 6 mesi o l'ammenda da 10.000 a 30.000 euro), prima parificate a quelle previste per la contravvenzione di esercizio dell'attività senza titolo autorizzativo o in violazione delle condizioni e dei requisiti richiesti (punita con l'arresto da 6 mesi a 1 anno o con l'ammenda da 30.000 a 90.000 euro).

- **art. 211, co. 3** (contravvenzione di violazione dell'obbligo dei datori di lavoro di comunicazione dei risultati delle valutazioni di dose effettuate dall'esperto di radioprotezione per i lavoratori esposti): la novella introduce il riferimento all'**art.**

109, co. 9 del d.lgs. 101/2020, estendendo così la punibilità a titolo di contravvenzione alla violazione dell'obbligo dei datori di lavoro di trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i risultati delle valutazioni di dose effettuate dall'esperto di radioprotezione per i lavoratori esposti. È prevista la pena dell'arresto da 2 a 4 mesi o dell'ammenda da 1.000 a 3.000 euro.

DECRETO-LEGGE 5.1.2023, n. 2

Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale

GU Serie Generale n. 4 del 5.1.2023

Entrata in vigore del provvedimento: 6.1.2023

Il **d.l. 5.1. 2023, n. 2**, nel dettare misure urgenti per gli impianti di interesse strategico nazionale, introduce alcune modifiche al d.lgs. 8.6.2011, n. 231 in materia di responsabilità degli enti e alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. L'intervento legislativo intende evitare l'interruzione dell'attività di stabilimenti dichiarati di interesse strategico nazionale per effetto di misure cautelari reali (art. 104-bis DispAttCpp; art. 53 d.lgs. n. 231/2001) oppure di sanzioni penali (art. 15 d.lgs. 231/2001) o misure cautelari (art. 45 d.lgs. 231/2001) a contenuto interdittivo adottate nei confronti dell'ente. In luogo di tali misure, pertanto, il legislatore prevede la prosecuzione dell'attività con la nomina di un commissario giudiziale (artt. 15 e 45 d.lgs. n. 231/2001) o di un amministratore giudiziario (cfr. art. 104-bis DispAttCpp). Introduce, inoltre, una causa di non punibilità per chi abbia agito secondo le prescrizioni stabilite dal provvedimento che autorizza la prosecuzione dell'attività, al fine di darvi esecuzione (art. 7 d.l. 2/2023).

Le disposizioni del **d.lgs. n. 231/2001** in materia di responsabilità degli enti interessate dalle modifiche sono le seguenti:

- **art. 15** («Commissario giudiziale»): alle due ipotesi in cui, in luogo dell'applicazione di una sanzione interdittiva, è disposta la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un **commissario** (lett. *a*: attività di pubblico servizio o pubblica necessità la cui interruzione può provocare grave pregiudizio della collettività; lett. *b*: attività la cui interruzione può provocare rilevanti ripercussioni sull'occupazione), se ne aggiunge una terza (**lett. b-bis**), relativa al caso in cui «l'attività è svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale», ai sensi dell'art. 1 d.l. 3.12.2012, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge n. 24.12.2012, n. 231»;

- **art. 17** («Riparazione delle conseguenze del reato»): il nuovo **co. 1-bis** introdotto dalla novella, esclude l'applicazione delle sanzioni interdittive, che «pregiudicano la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale», laddove l'ente abbia «eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di

modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi». A tal proposito, la nuova norma precisa che «il **modello organizzativo** si considera **sempre idoneo** a prevenire reati della specie di quello verificatosi quando nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale sono stati adottati provvedimenti diretti a realizzare, anche attraverso l'adozione di modelli organizzativi, il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi»;

- **art. 45, co. 3** («Applicazione delle misure cautelari»): è aggiunto un secondo periodo, in cui si prevede che sia sempre disposta la nomina di un **commissario**, in luogo dell'applicazione cautelare di una misura interdittiva, «quando la misura possa pregiudicare la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale».

- **art. 53** («Sequestro preventivo»): il nuovo **co. 1-ter**, aggiunto dal d.l. n. 2/2023, prevede, in caso di sequestro di stabilimenti industriali dichiarati di interesse strategico nazionale, l'applicazione dei **commi 1-bis.1 e 1-bis.2 dell'art. 104-bis DispAttCpp**, introdotti con la medesima novella.

All'**art. 104-bis DispAttCpp** («Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro»), sono aggiunti **due nuovi commi**:

- **co. 1-bis.1**: prevede, in caso di sequestro preventivo avente per oggetto stabilimenti industriali dichiarati di interesse strategico nazionale oppure impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, che il giudice disponga la prosecuzione dell'attività avvalendosi di un **amministratore giudiziario** e possa dettare le prescrizioni necessarie a realizzare un bilanciamento fra esigenze di continuità dell'attività produttiva e tutela dei beni giuridici lesi dagli illeciti commessi. L'amministrazione giudiziaria dell'ente non si applica, quando dalla prosecuzione dell'attività deriverebbe un concreto pericolo per la salute o incolumità pubblica o per la salute e sicurezza dei lavoratori, non evitabile con alcuna prescrizione.

- **co. 1-bis.2**: prevede che il provvedimento che abbia escluso o revocato l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività, o l'abbia negata in sede di istanza di revoca o modifica del sequestro precedentemente disposto nonostante le misure adottate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale possa essere impugnata con **appello** ai sensi dell'art. 322-bis Cpp anche dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero delle imprese o dal Ministero dell'ambiente. La competenza è del tribunale di Roma in composizione collegiale.

Infine, l'**art. 7 del d.l. n. 2/2023** prevede una **causa di esclusione della punibilità** per «chiunque agisca al fine di dare esecuzione ad un provvedimento che autorizza la prosecuzione dell'attività di uno stabilimento industriale o parte di esso dichiarato di interesse strategico nazionale», «per i fatti che derivano dal rispetto delle prescrizioni dettate dal provvedimento dirette a tutelare i beni giuridici protetti dalle norme incriminatrici, se ha agito in conformità alle medesime prescrizioni».

DECRETO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA 13 gennaio 2023

*Modifiche del regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura
GU Serie Generale n. 13 del 17.1.2023*

Il Decreto del Consiglio Superiore della Magistratura del 13.1.2023 modifica alcune disposizioni del **Regolamento interno**, in attuazione delle previsioni della legge 17.6.2022, n. 71 che hanno reso necessario l'adeguamento delle disposizioni organizzative vigenti per garantire l'immediato funzionamento del nuovo Consiglio.

In particolare, le modifiche riguardano gli artt. 4, 11, 12, 14, 15, 34, 51, 53 e 67.

- le modalità di elezione dei componenti supplenti della sezione disciplinare e le modalità di sostituzione dei componenti titolari per incompatibilità, astensione o altro motivato impedimento (**art. 4**);
- la procedura di nomina del Segretario generale da parte del Consiglio e del Vicesegretario generale da parte del Comitato di Presidenza (**art. 11**), con rinvio ad apposite circolari;
- la procedura di nomina dei componenti addetti alla segreteria generale (**art. 12**) e all'ufficio studi (**artt. 14-15**), con rinvio ad apposite circolari;
- la disposizione che esclude che i componenti effettivi della Sezione disciplinare possano far parte delle commissioni che si occupano di incompatibilità ambientale, valutazioni di professionalità e conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi (**art. 51**);
- la durata delle Commissioni permanenti, ora pari a 16 mesi (**art. 53**);
- il *quorum* deliberativo del Consiglio, ora pari a 14 componenti togati e 7 laici (**art. 67**).

CORTE COSTITUZIONALE
(di Karma Natali)**C. cost., 24.1.2023 n. 5 (sentenza)**

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 della l. 22.5.1975 n. 152 «nella parte in cui impone al giudice di disporre la confisca delle armi anche in caso di estinzione del reato per oblazione», sollevate, in riferimento agli artt. 27 co. 2 e 42 co. 2 Cost., nonché agli artt. 11 e 117 co. 1 Cost. – questi ultimi in relazione agli artt. 6 par. 2 Cedu, 1 Protocollo addizionale alla Cedu, 17 e 48 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – dal Tribunale ordinario di Milano. La Corte ha altresì dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 l. n. 152 del 1975 «nella parte in cui prevede come obbligatoria la confisca delle armi anche in relazione alla contravvenzione di cui [a]ll'art. 38 del r.d. n. 733/1931», sollevate, in riferimento agli artt. 3, 27, e 42 Cost., nonché agli artt. 11 e 117 co. 1 Cost. – questi ultimi in relazione agli artt. 1 Prot. add. Cedu, 17 e 49 par. 3 Cdfue – dal Tribunale ordinario di Milano.

In un procedimento instaurato per la violazione di cui all'art. 38 co. 7 TULPS (all'imputato si contestava la mancata comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza del trasferimento presso nuova residenza di otto fucili da caccia e da tiro), il Tribunale ordinario di Milano ha dubitato della legittimità dell'art. 6 l. n. 152 del 1975, sollevando due gruppi di questioni. Su un primo versante, il rimettente contestava l'art. 6 «nella parte in cui impone al giudice di disporre la confisca delle armi anche in caso di estinzione del reato per oblazione», e ciò sul presupposto che la confisca *de qua* esibisse natura sostanzialmente punitiva. Il secondo gruppo di censure era invece destinato ad operare in via subordinata, nell'eventualità in cui la Corte non concordasse con tale qualificazione: la misura ablatoria obbligatoriamente disposta dal giudice a seguito della violazione dell'art. 38 TULPS si traduceva, per il rimettente, in una irragionevole e sproporzionata limitazione del diritto di proprietà dell'interessato.

Il Giudice delle leggi ha ritenuto non fondate le censure prospettate con il primo gruppo di questioni: alla confisca in parola è stata riconosciuta una funzione «essenzialmente preventiva» (si vedano i §§ 5.3, 5.3.1 e in particolare il § 5.3.2, in cui la Corte precisa che l'«eventuale ulteriore funzione punitiva di tale confisca, in chiave di rafforzamento della pena prevista per la violazione dell'art. 38, settimo comma, TULPS, appare [...] del tutto secondaria rispetto alla finalità di neutralizzazione del pericolo connesso alla circolazione dell'arma, finalità che la norma appare perseguire in via principale, e che conferisce alla confisca da essa prevista una connotazione essenzialmente preventiva»). Anche le ulteriori censure sono state giudicate non fondate, ma a condizione che «la disciplina censurata sia interpretata in modo da assicurare che il provvedimento di confisca sia pronunciato in esito all'accertamento, da parte del giudice, dei presupposti di legge che giustificano la misura» (§ 6.4). Infatti, pur reputando non sproporzionate né irragionevoli le conseguenze patrimoniali derivanti dalla confisca in esame, la Corte ha osservato che «allorché – come nel caso

che ha dato origine al procedimento a quo – la confisca sia imposta dal giudice con la sentenza che dichiara l'estinzione per intervenuta oblazione della contravvenzione di cui al combinato disposto degli artt. 17 e 38, settimo comma, TULPS, una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina censurata esige che tale provvedimento possa essere pronunciato soltanto in esito all'accertamento dei presupposti di legge che giustificano l'applicazione della misura» (§ 6.3). «Nell'ambito del sub-procedimento in parola, ben potrà dunque il giudice, investito di una richiesta di oblazione ex art. 162-bis cod. pen. per una contravvenzione per la quale sia prevista l'obbligatoria applicazione della confisca ora all'esame, accertare, nel contraddittorio tra le parti, la sussistenza dei presupposti che ne giustificano l'applicazione: e dunque l'effettiva commissione del fatto di reato da parte dell'imputato, in tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi, tenendo conto delle eventuali allegazioni difensive dell'imputato stesso. Di tutto ciò dovrà essere dato conto nella motivazione della sentenza di cui all'art. 141, comma 4, norme att. cod. proc. pen.» (§ 6.3.3).

C. cost., 23.1.2023 n. 4 (ordinanza)

La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale.

Il Tribunale ordinario di Firenze ha sollevato – in relazione agli artt. 3 e 76 Cost. – questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11 d.lgs. 10.4.2018 n. 36 (Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati in attuazione della delega di cui all'art. 1 co. 16 lett. a e b l. 23.6.2017 n. 103) «nella parte in cui, introducendo l'art. 649-bis c.p., ha esteso la procedibilità d'ufficio della truffa all'ipotesi in cui ricorra la recidiva qualificata (aggravata, pluriaggravata o reiterata), con illegittimità derivata dell'art. 649-bis c.p. nella suddetta parte». In via subordinata, il rimettente aveva altresì sollevato – in relazione all'art. 3 Cost. – questione di legittimità dell'art. 649-bis Cp «nella parte in cui prevede la procedibilità d'ufficio dei reati ivi contemplati – e, in ulteriore subordine, della sola truffa – nell'ipotesi in cui ricorra la recidiva qualificata (aggravata, pluriaggravata o reiterata)».

Tenuto conto che la disciplina è stata recentemente modificata (dal d.lgs. 10.10.2022 n. 150) in senso ampliativo delle ipotesi di procedibilità a querela dei delitti di truffa, frode informatica e appropriazione indebita, tramite «l'esclusione della recidiva dal novero delle circostanze aggravanti ad effetto speciale che ne determinano la procedibilità d'ufficio», la Corte ha restituito gli atti al rimettente per una nuova valutazione circa la rilevanza delle questioni sollevate.

C. cost., 20.1.2023 n. 3 (sentenza)

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 656 co. 9 lett. a Cpp nella parte in cui stabilisce che non può essere disposta la sospensione dell'esecuzione nei confronti dei condannati per il delitto di incendio boschivo colposo di cui all'art. 423-bis co. 2 Cp.

Oggetto del giudizio è la conformità agli artt. 3 e 27 co. 3 Cost. dell'art. 656 co. 9 lett. *a* Cpp, nella parte in cui sancisce il divieto di sospendere l'ordine di esecuzione della pena detentiva a carico dei condannati per il delitto di incendio boschivo anche nella sua forma meramente colposa. Aderendo alle considerazioni riportate nell'ordinanza di rimessione, la Corte ha giudicato fondate le questioni, rilevando, in primo luogo, l'irragionevole disparità di trattamento che, ad opera della disposizione censurata, si genera tra l'incendio boschivo colposo e la generalità degli altri delitti colposi. A fronte di una pena comunque inferiore ai limiti stabiliti per la sospensione (*ex art.* 656 co. 5 Cpp) e salva l'ipotesi di cui all'art. 656 co. 9 lett. *b* Cpp, infatti, l'ordine di esecuzione rimane sospeso – ad esempio – per coloro che siano stati condannati per omicidio colposo aggravato o per tutti i disastri colposi, ma non per il condannato per incendio boschivo colposo, il quale potrebbe presentare una domanda di accesso alle misure alternative alla detenzione solo una volta varcate le soglie del carcere.

È proprio l'impossibilità di presentare la domanda di ammissione ai benefici penitenziari dallo stato di libertà, del resto, a rappresentare, nella situazione considerata, anche un ostacolo alla funzione rieducativa della pena. Se in talune ipotesi il divieto di sospensione trova una ragionevole spiegazione nella necessità di far fronte «a una spiccata pericolosità del condannato rilevata dalla particolare natura del reato (doloso) commesso; o comunque discende dalla necessità di prendere atto di uno speciale sistema di preclusioni che rende “residuale” [...] l'accesso alle misure alternative per i condannati per determinati reati» (§ 3.4.4), nel caso dei condannati per incendio boschivo una simile giustificazione non si registra: sicché «la disciplina censurata comporta un sacrificio del tutto inutile – anche nell'ottica di un'efficace tutela della collettività – rispetto all'orientamento rieducativo della pena», imposto dall'art. 27 co. 3 Cost. (§ 3.4.4).

CORTE DI GIUSTIZIA
(di Oscar Calavita)

[C.G.U.E, 12.1.2023, M.V. \(Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof\), C-583/22](#)

«1) L'articolo 3, paragrafi 1 e 5, della decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale, deve essere interpretato nel senso che: uno Stato membro non è tenuto, in occasione di un procedimento penale avviato nei confronti di una persona, ad attribuire alle condanne precedenti pronunciate in un altro Stato membro, nei confronti di tale persona e per fatti diversi, effetti equivalenti a quelli attribuiti alle precedenti condanne nazionali conformemente alle norme del diritto nazionale interessato relative al cumulo delle pene qualora, da un lato, il reato all'origine di tale procedimento sia stato commesso prima che venissero pronunciate tali condanne precedenti e, dall'altro, la presa in considerazione di dette condanne precedenti conformemente a tali norme del diritto nazionale impedirebbe al giudice nazionale investito di detto procedimento di irrogare una pena passibile di esecuzione nei confronti della persona interessata.

2) L'articolo 3, paragrafo 5, secondo comma, della decisione quadro 2008/675 deve essere interpretato nel senso che: la presa in considerazione delle decisioni di condanna precedenti pronunciate in un altro Stato membro, ai sensi di tale disposizione, non impone al giudice nazionale di accertare e motivare concretamente lo svantaggio derivante dall'impossibilità di disporre il cumulo delle pene a posteriori previsto per le precedenti condanne nazionali».

La questione trae origine da un ricorso pregiudiziale sollevato nel corso di un procedimento incardinato avanti l'autorità giudiziaria tedesca, la quale aveva proceduto nei confronti di M.V. per fatti di violenza sessuale commessi in Germania nel 2003. Il prevenuto è stato condannato nel 2021 alla pena di anni sette di reclusione, diminuiti ad anni sei come "compensazione" di un "pre-sofferto" scontato in Francia, durato oltre 17 anni, per altri reati commessi in territorio transalpino. L'imputato ha così presentato appello, in quanto l'autorità giudiziaria tedesca non ha ritenuto di cumulare le condanne inflitte all'estero con quella comminata in Germania, che avrebbe di fatto reso impossibile la carcerazione di M.V., atteso che il cumulo materiale di pene in territorio tedesco non può superare i quindici anni.

Il *Landgericht Freiburg im Breisgau* ha così osservato che l'art. 3 par. 1 DQ 2008/675/GAI impone agli Stati membri di garantire che le precedenti condanne pronunciate in un altro Stato membro siano riconosciute come aventi effetti equivalenti a quelli che il diritto nazionale attribuisce alle precedenti condanne nazionali. Più nel dettaglio, il rimettente ha ritenuto che la decisione di primo grado non ha adeguatamente tenuto in considerazione i precedenti penali "stranieri", né ha

proceduto a dettare i criteri per la “compensazione del pre-sofferto”, focalizzando in particolare l’attenzione sul limite di quindici di anni di cumulo materiale per le pene non detentive. Il rimettente si è così chiesto se, nel caso di un cumulo di pene con condanne pronunciate in Germania e in un altro Stato membro, possa essere irrogata una pena per il reato commesso in Germania anche quando l’inclusione fittizia della pena irrogata nell’altro Stato membro comporterebbe il superamento del livello massimo consentito dal diritto tedesco per il cumulo di pene detentive non a vita; e, in caso di risposta affermativa, se la pena inflitta in un altro Stato membro, debba essere tenuta in considerazione in modo tale che lo svantaggio derivante dall’impossibilità di infliggere una successiva pena cumulativa sia specificamente dimostrato e giustificato nella sentenza di condanna per il reato commesso in Germania.

La Corte di Giustizia sottolinea innanzitutto come l’obiettivo della DQ 2008/675/GAI sia quello di garantire che le precedenti condanne penali pronunciate in un altro Stato membro abbiano, nell’ambito del proprio diritto nazionale, effetti giuridici equivalenti a quelli delle precedenti condanne nazionali. Diretto corollario di tale obiettivo consiste nell’obbligo per gli Stati membri di assicurare che le precedenti condanne pronunciate in altri Stati membri per fatti diversi siano prese in considerazione alla stregua di precedenti condanne nazionali, con conseguente parificazione degli effetti giuridici ad esse collegati, sia in relazione a questioni di fatto che a questioni di diritto sostanziale o procedurale (art. 3 par. 1 e 2 DQ 2008/675/GAI). Nel caso di specie, dunque, il cumulo di pene non avrebbe consentito l’esecuzione della sentenza.

Tuttavia, la Corte rileva poi come l’art. 3 par. 5 DQ 2008/675/GAI sia derogatorio rispetto all’obbligo citato, in quanto stabilisce che «se il reato per il quale è in corso un nuovo procedimento è stato commesso prima che sia stata pronunciata o completamente eseguita la precedente condanna, i paragrafi 1 e 2 non comportano per gli Stati membri richiesti di applicare la legislazione nazionale sulla comminazione delle pene, qualora l’applicazione di tali norme a condanne pronunciate all’estero limiti il giudice all’atto di irrogare una pena in un nuovo procedimento. Tuttavia, gli Stati membri garantiscono che in tali casi i propri tribunali possano tener conto in altro modo di condanne precedenti pronunciate in altri Stati membri». Nel caso di specie, essendo la violenza sessuale stata commessa prima delle condanne scontate successivamente in Francia, si è in presenza di tale regola derogatoria.

La Corte precisa altresì che in un contesto caratterizzato dalla diversità delle tradizioni e dei sistemi di giustizia penale, non si può escludere che tenere in considerazione condanne pronunciate in un altro Stato membro possa impedire l’imposizione di una pena eseguibile, ma tale facoltà non si risolve in un obbligo. In altre parole, gli Stati devono valutare attentamente le precedenti condanne, anche per fatti successivi a quello per cui si procede, ma non sono obbligati a “detrarre” interamente il “pre-sofferto”.

Infine, in relazione all’obbligo motivazione circa il dovere di “compensazione”, secondo la Corte è sufficiente che gli Stati membri prevedano che i loro tribunali

nazionali tengano conto, in altro modo, di precedenti condanne pronunciate in altri Stati membri. Tuttavia, non si può dedurre alcun obbligo in merito alle specifiche modalità sostanziali o procedurali che dovrebbero essere osservate dai giudici nazionali quando prendono effettivamente in considerazione le condanne precedenti pronunciate in altri Stati membri.



CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO
(di Oscar Calavita)

Non sono presenti sentenze della Grande Camera o contro l'Italia

Altra giurisprudenza:

Art. 2 (Violazione procedurale - Indagine inefficace sulla morte del parente dei ricorrenti durante un'operazione di sicurezza per il suo arresto condotta in un procedimento per possibili reati legati al terrorismo) e **Art. 2** (Nessuna violazione sostanziale - Vita - A causa di prove insufficienti, la Corte non è stata in grado di concludere al di là di ogni ragionevole dubbio che la morte è avvenuta in circostanze che implicano la responsabilità dello Stato): [C. Eur., 19.1.2023, Machalikashvili e altri c. Georgia, 32245/19](#);

Art. 2 (Violazione sostanziale - Vita - Obblighi positivi - Incendio a rischio di vita nel centro di detenzione della stazione di polizia che ha causato gravi ferite al ricorrente e la morte di tre migranti - Mancata adozione di misure sufficienti e ragionevoli per proteggere la vita del ricorrente) e **Art. 2** (Violazione procedurale - Indagine inefficace - Le autorità nazionali non hanno valutato le carenze che hanno portato all'incidente, non hanno rimediato alle potenziali carenze e non hanno impedito in futuro simili comportamenti pericolosi per la vita): [C. Eur., 17.1.2023, Daraibou c. Croazia, 84523/17](#);

Art. 3 (Nessuna violazione sostanziale - Violazione procedurale) e **Art. 5 par. 1** (Violazione - Il ricorrente non ha fornito un principio di prova a sostegno della sua versione dei fatti in merito alla privazione della libertà e alla consegna alle autorità turche da parte di agenti di polizia greci che lo avevano maltrattato - Mancanza di prove concrete sulla base delle quali l'onere della prova sarebbe ricaduto sul Governo - Impossibilità derivante in gran parte dall'incapacità delle autorità nazionali di svolgere un'indagine approfondita ed efficace): [C. Eur., 26.1.2023, B.Y. c. Grecia, 60990/14](#);

Art. 3 (Violazione sostanziale e procedurale - I maltrattamenti subiti dall'attivista ceceno per i diritti umani allo scopo di estorcere una confessione in relazione ad accuse di droga equivalgono a tortura - Mancanza di un'indagine efficace) e **Art. 6 par. 1** (Violazione - Processo reso iniquo in virtù dell'uso da parte dei tribunali nazionali delle confessioni del ricorrente per la sua condanna - Mancato esame indipendente e completo dell'affermazione secondo cui le confessioni sarebbero frutto di violenza da parte della polizia) e **Art. 5 par. 1** (Violazione - Arresto e detenzione arbitrari privi di scopo legittimo) e **Art. 18** (Violazione - Restrizione per scopi non autorizzati - Privazione della libertà del ricorrente con l'ulteriore scopo di punirlo per aver organizzato una conferenza e aver rifiutato di partecipare a un incontro con il presidente ceceno): [C. Eur., 24.1.2023, Kutayev C. Russia, 17912/15](#);

Art. 3 (Violazione sostanziale e procedurale - Trattamenti inumani e degradanti - Ritardo irragionevole delle autorità carcerarie nello screening del detenuto per l'epatite C - Mancata indagine sui reclami del ricorrente relativi all'infezione durante la detenzione - Mancata adozione di misure efficaci volte a prevenire la trasmissione

di malattie contagiose in carcere - Inadeguata supervisione medica e trattamento in carcere): [C. Eur., 17.1.2023, Machina c. Moldavia, 69086/14](#);

Art. 5 par. 1 (Violazione - Detenzione di figli minori senza base legale quando hanno accompagnato la madre in detenzione - Mancata verifica da parte dei tribunali nazionali se la detenzione dei minori sia una misura di ultima istanza e se il centro di detenzione sia appropriato per ospitare famiglie con figli minori) e **Art. 5 par. 4** (Violazione - Impossibilità per i minori di contestare la legittimità della loro detenzione): [C. Eur., 17.1.2023, Minasian e altri c. Moldavia, 26879/17](#);

Art. 6 par. 1 (Violazione - Equo processo - Il ricorrente è stato privato di un'effettiva opportunità di contestare l'attendibilità delle prove chiave a suo carico, di opporsi al loro uso e di produrre prove a suo favore - Violazione del diritto del ricorrente a una sentenza motivata - I tribunali nazionali non hanno verificato e indagato sulle affermazioni coerenti e gravi del ricorrente e non hanno preso in considerazione le sue prove a tale riguardo): [C. Eur., 19.1.2023, Zayidov c. Azerbaijan 3, 60824/08](#);

Art. 8 (Violazione - Vita privata - Domicilio - Perquisizione ingiustificata del domicilio di giornalisti e sequestro indiscriminato dei loro effetti personali - Misure basate su un mandato di perquisizione di portata eccessivamente ampia ed emesso in relazione a un procedimento penale non correlato contro terzi) e **Art. 10** (Violazione - Perquisizioni e sequestri di dispositivi elettronici di archiviazione dati che costituiscono un'interferenza sproporzionata con la libertà di espressione giornalistica) e **Art. 13** (Violazione - Il mancato esame da parte del giudice nazionale dei reclami del ricorrente sulla legittimità e sull'esecuzione del mandato di perquisizione nega un rimedio effettivo): [C. Eur., 24.1.2023, Svetova e altri c. Russia, 54714/17](#);

Art. 8 (Violazione - Vita privata - Corrispondenza - Mandato del tribunale che autorizza le intercettazioni telefoniche durante un procedimento penale senza motivazione non conforme al diritto interno) e **Art 13** (Violazione - Mancanza di un ricorso effettivo): [C. Eur., 12.1.2023, Potoczka e Adamčo c. Slovacchia, 7286/16](#);

Art. 2 prot. 4 (Nessuna violazione - Art. 2 P4 - Arresti domiciliari preventivi di un islamista radicalizzato per tredici mesi durante lo stato di emergenza successivo agli attentati terroristici, circondati da sufficienti garanzie procedurali - Intensità della misura accompagnata da un coprifuoco notturno e dall'obbligo di presentarsi tre volte al giorno alla polizia - Riesame periodico della necessità della misura - Misura proporzionata, che non impedisca la vita sociale e le relazioni con il mondo esterno): [C. Eur., 19.1.2023, Pegerie c. Francia, 24203/16](#).